KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009823 - 09/11/2026 - IV - U

CONSENSO INFORMATO SANITARIO — STUDENTE MINORENNE

1. Che cos'è il Servizio.

Il Servizio di Psicologia Scolastica è attivato dall'Azienda Sanitaria Provinciale nell'ambito del progetto regionale "Discutiamone a scuola". Lo Psicologo è un professionista sanitario, iscritto all'Albo, incaricato dall'ASP. Non è un dipendente della scuola e non partecipa alle decisioni scolastiche che riguardano gli studenti.

2. Natura della prestazione. I colloqui individuali dello sportello di ascolto sono prestazioni sanitarie e richiedono il consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale.

3. In che cosa consiste. Lo sportello di ascolto offre colloqui individuali, su richiesta dello studente, dei genitori o su segnalazione dei docenti. Sono finalizzati ad accogliere una difficoltà, comprenderla e, se necessario, orientare verso il servizio competente. Si svolgono in orario scolastico o extrascolastico presso l'ASP, in uno spazio riservato.

3-bis. Le attività di gruppo sono cosa diversa. Gli incontri che lo Psicologo tiene in classe, con i genitori o con i docenti hanno natura informativa e formativa: servono a far conoscere il Servizio e a fornire informazioni su temi quali il benessere psicologico, le relazioni tra pari.

4. Che cosa il Servizio non fa. Non eroga psicoterapia. Non somministra test, questionari o reattivi psicologici. Non rilascia certificazioni diagnostiche, comprese quelle relative a DSA, BES o disabilità, che restano di competenza delle strutture sanitarie e delle équipe autorizzate. Non redige documenti destinati, anche indirettamente, a procedimenti giudiziari di qualsiasi natura. Non sostituisce i servizi sanitari specialistici, ai quali lo Psicologo può orientare.

4-bis. Certificazioni e attestazioni. Le certificazioni e le attestazioni previste dalla normativa vigente e rientranti nelle competenze del Servizio sono rilasciate solo su richiesta scritta e solo agli esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore, salvo diversa disposizione di legge. È rilasciata, alle stesse condizioni, l'attestazione dell'avvenuto accesso, utile a giustificare l'assenza dalle lezioni: riporta solo data e orario, è consegnata a chi la chiede e non è trasmessa alla scuola. Nessuna certificazione, attestazione o relazione è rilasciata al Dirigente scolastico, ai docenti o ad altro personale della scuola, in nessun caso.

5. Riservatezza e suoi limiti. Lo Psicologo è tenuto al segreto professionale. Quanto emerge nei colloqui non è riferito alla scuola. Il segreto cede nei soli casi previsti dalla legge: quando lo Psicologo venga a conoscenza di reati perseguibili d'ufficio; in presenza di situazioni di grave pregiudizio per il minore; in presenza di rischio attuale per l'incolumità dello studente o di altri. In queste situazioni lo Psicologo informa i soggetti competenti e, di norma, gli esercenti la responsabilità genitoriale.

6. Rapporti con i genitori. Lo Psicologo informa i genitori, in presenza ovvero mediante colloquio sulla piattaforma regionale di telemedicina nelle fattispecie autorizzate, sull'andamento del percorso e su eventuali situazioni di particolare rilevanza, condividendo le sole informazioni necessarie e pertinenti e, quando possibile, preparando la comunicazione insieme allo studente. L'indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per le comunicazioni organizzative relative alla fissazione degli appuntamenti.

7. Documentazione. Le prestazioni sono documentate in una pratica conservata nella documentazione sanitaria presso l'ASP, mai presso la scuola. Il presente consenso è inserito nella documentazione sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico dello studente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

8. Ascolto dello studente. Lo studente minorenne riceve informazioni adeguate alla sua età, è ascoltato dallo Psicologo e la sua volontà è tenuta in debita considerazione. Se lo studente manifesta di non voler partecipare, l'attività non ha inizio o è interrotta, anche in presenza del consenso dei genitori.

9. Libertà di scelta e revoca. Il consenso è libero. Il rifiuto non comporta alcuna conseguenza. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, in tutto o in parte, senza motivazione, e la revoca non pregiudica l'accesso futuro al Servizio.

10. Durata. Il presente consenso vale per l'anno scolastico _____ / _____ .

PARTE II — MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ

Accesso allo sportello di ascolto individuale: ☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

Il consenso non comporta alcun obbligo di accesso: lo sportello è utilizzato solo su richiesta dello studente o della famiglia.

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009823 - 09/11/2026 - IV - U